Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 luglio 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 giugno 1965, n. **771.**

Trattamento economico di missione del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio a Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, comandato in missioni fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spetta, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo, l'indennità di trasferta nelle seguenti misure:

personale impiegatizio provvisto di coefficiente di stipendio dal 325 al 500 . . . L. 4.000

personale impiegatizio provvisto di coefficiente di stipendio dal 131 al 271 . . . » 3.500

Al predetto personale compete altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:

prima classe per il personale provvisto di coefficiente di stipendio dal 325 al 500;

seconda classe per il rimanente personale.

E' ammesso l'uso di treni rapidi normali e speciali purchè per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante.

Art. 2.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano al personale di cui al precedente articolo le norme della legge 15 aprile 1961, n. 291, in quanto compatibili con il particolare *status* del personale stesso.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 19 luglio 1961.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 giugno 1965, n. **772.**

Estensione del beneficio di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e segretari giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a tale qualifica mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelli che sono pervenuti o perverranno alla qualifica predetta mediante lo scrutinio a ruolo aperto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, purchè abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, numero 4, e dall'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, possono conseguire la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura mediante:

1) scrutinio per merito comparativo;

2) concorso per esame.

Si applicano nei confronti del predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 177 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1965, n. 773.

Istituzione in Lucerna (Svizzera) di un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Zurigo (Svizzera) e soppressione del Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulle proposte del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Lucerna (Svizzera), alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Zurigo, è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Lucerna (Svizzera) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Zurigo (Svizzera).

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1965, n. 774.

Istituzione in Wellington (Nuova Zelanda) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare e soppressione della Legazione e della Cancelleria consolare nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulle proposte del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione in Wellington (Nuova Zelanda) e la Cancelleria consolare alle sue dipendenze sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita in Wellington (Nuova Zelanda) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Wellington (Nuova Zelanda) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, Isole Samoa Occidentali e Colonia britannica delle Isole Figi.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. 775.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 601, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica

Art. 602. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una Scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica che ha sede presso l'Istituto di igiene della Università. Essa ha lo scopo di formare personale dirigente ed insegnante per le Scuole professionali per infermiere, per assistenti sanitarie, visitatrici, per ostetriche, per vigilatrici dell'infanzia e personale dirigente di servizi infermieristici ospedalieri e di sanità pubblica.

Art. 603. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di dirigenti dell'assistenza infermieristica è di 2 anni.

Possono essere ammesse alla Scuola allieve di età non inferiore a 25 anni in possesso dei seguenti titoli:

1) del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla Università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica e del diploma di abilitazione magistrale);

2) del diploma di infermiera professionale conseguito con votazione media non inferiore ai 147/210. Le infermiere professionali devono aver prestato almeno 5 anni di servizio senza demerito presso un ospedale o una scuola per infermiere o in un servizio di sanità pubblica. Tale periodo è ridotto a 3 anni per le candidate in possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice, di ostetrica o di altra specializzazione legalmente riconosciuta e a 2 anni per le candidate in possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive;

3) per le candidate della sezione dei servizi medico-sociali, è prescritto il diploma di assistente sanitaria visitatrice conseguito con votazione media non inferiore ai 147/210.

Art. 604. — La Scuola speciale si suddivide in tre sezioni:

1) *Pedagogica* per la formazione di personale infermieristico insegnante e di direttrici di scuole per:

Infermiere professionali e assistenti sanitarie visitatrici.
Ostetriche.
Vigilatrici dell'infanzia.
Infermiere e infermieri generici.

2) *Amministrativa per i servizi assistenziali,* per la formazione di personale infermieristico dirigente di servizi assistenziali (ospedalieri, ambulatoriali, mutualistici, etc.).

3) *Amministrativa per i servizi medico-sociali,* per la formazione di personale dirigente di servizi di sanità pubblica.

Art. 605. — L'ammissione al 1° anno della Scuola avviene per titoli. Le candidate, tuttavia, prima di essere ammesse definitivamente dovranno essere sottoposte ad un colloquio preliminare. Il numero dei posti disponibili annualmente è stabilito nella misura massima di trenta complessivamente per le tre sezioni e per ciascun anno di corso. La distribuzione dei posti fra le tre sezioni verrà effettuata annualmente.

Art. 606. — Il direttore della Scuola è di diritto il titolare della cattedra di Igiene della Facoltà di Medicina e chirurgia. Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal Consiglio di Facoltà di Medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.

La Scuola speciale affida la preparazione specifica delle allieve alla Scuola Convitto professionale per infermiere della C.R.I. di Roma, via G. Baglivi n. 16, già convenzionata con l'Università.

Il direttore della Scuola speciale, d'accordo con la direttrice della Scuola Convitto professionale della C.R.I. nomina una infermiera, altamente qualificata, la quale viene preposta alla preparazione specifica teorico-pratica delle allieve.

Il Corpo insegnante è costituito da docenti delle Facoltà di:

Medicina e chirurgia
Magistero
Lettere
Giurisprudenza

e da esperti nel campo dell'assistenza infermieristica, dell'Amministrazione e della educazione sanitaria e da un rappresentante del Ministero della sanità.

Art. 607. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le *sezioni*:

1) Psicologia
2) Pedagogia
3) Sociologia
4) Filosofia morale
5) Statistica
6) Elementi di microbiologia e igiene
7) Storia dell'assistenza infermieristica
8) Deontologia professionale
9) Tecnica infermieristica
10) Elementi di pubblica Amministrazione

b) Insegnamenti complementari comuni a tutte e tre le sezioni:

1) Elementi di biologia
2) Elementi di anatomia e fisiologia
3) Elementi di chimica biologica

inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini:

1) Sezione pedagogica:
Esercizi didattici preparatori
Insegnamento clinico
Guida educativa di allieve infermiere

2) Sezione amministrativa per servizi assistenziali:
Esercitazioni nei servizi ospedalieri

3) Sezione amministrativa per i servizi medico-sociali:
Esercitazioni nei servizi di sanità pubblica.

2° *Anno*:

a) Insegnamenti fondamentali comuni a tutte e tre le sezioni:

1) Elementi di diritto costituzionale
2) Elementi di diritto del lavoro
3) Principi di amministrazione pubblica applicati all'assistenza infermieristica
4) Psicologia applicata alla professione
5) Pedagogia applicata alla professione
6) Sociologia
7) Elementi di patologia medica e chirurgica
8) Elementi di legislazione sanitaria
9) Igiene e tecnica ospedaliera
10) Organizzazione delle Associazioni professionali infermieristiche nazionali e internazionali
11) Organizzazione di Scuole per infermiere in Italia e all'estero.

b) Insegnamenti complementari:

1) elementi di farmacologia e terapia clinica
2) elementi di radiologia

inoltre le allieve sono tenute ad effettuare i seguenti tirocini:

1) Sezione pedagogica:
Esercitazioni didattiche
Organizzazione e funzionamento delle Scuole
Visite documentative
2) Sezione amministrativa per i servizi assistenziali:
Esercitazioni nei servizi ospedalieri
Visite documentative
3) Sezione amministrativa per i servizi medico-sociali:
Esercitazioni nei servizi di sanità pubblica
Visite documentative.

Art. 608. — Per essere ammesse al 2° anno le allieve dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno uno scelto fra i complementari ed aver compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti.

Art. 609. — La Commissione per gli esami di idoneità al 2° anno e di ammissione agli esami di diploma sono nominate dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della Scuola.

Le Commissioni sono composte dal presidente che, di regola, è il professore ufficiale della materia, e da altri due membri di materia affine e da un rappresentante del Ministero della sanità.

Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 610. — Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve devono aver seguito i corsi del 2° anno, superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'anno stesso e almeno uno scelto fra i complementari ed aver compiuto, con esito favorevole, tutti i tirocini prescritti.

Art. 611. — L'esame per il conseguimento del « diploma di dirigente dell'Assistenza infermieristica » secondo le varie sezioni della Scuola consiste nella discussione su un elaborato scritto, preventivamente assegnato dal direttore della Scuola di fronte ad una Commissione di cinque membri, composta dal direttore della Scuola, da tre docenti designati dalla Facoltà di medicina e chirurgia e dalla infermiera responsabile della preparazione specifica. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 612. — Le tasse e sopratasse per la Scuola sono le seguenti:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione . . .	»	18.000
sopratassa annuale di esami . . .	»	7.000
tassa per l'esame di diploma . .	»	3.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1965, n. **776**.

Autorizzazione all'Opera universitaria dell'Università di Siena ad acquistare un immobile sito in Siena.

N. 776. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera universitaria dell'Università di Siena, viene autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 50.000.000, l'immobile di nuova costruzione posto in Siena, via B. Peruzzi, 69, 71 e 73, di vani 7 oltre gli accessori della superficie utile di mq. 355, attualmente noto con il nome di « Bar ristorante Girarrosto », da destinare a mensa universitaria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1965, n. **777**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », delle Parrocchie di San Sepolcro, Santa Vittoria e San Lorenzo M., in Acquapendente (Viterbo).

N. 777. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acquapendente in data 22 settembre 1964, relativo all'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter », delle Parrocchie di San Sepolcro, Santa Vittoria e San Lorenzo M., in Acquapendente (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. **778**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad acquistare un immobile sito in Pisa.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pisa, viene autorizzata ad acquistare dall'Istituto salesiano « Sacro Cuore » di Livorno, un complesso immobiliare sito in Pisa, via dei Mille, 5, 7 e 11 e via Santa Maria, 32 e 34, al prezzo di L. 140.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 779.

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad acquistare un suolo edificatorio sito in Bari.

N. 779. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bari, viene autorizzata ad acquistare al prezzo di L. 180.000.000, dagli eredi della signora Moletta Maria maritata Sbisà, un suolo edificatorio sito in Bari, via Amendola, descritto nel catasto terreni del comune di Bari, partita 3700, foglio 116, particelle 68, 69, 70, 71 e parte delle particelle 60 e 73.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. 780.

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare un immobile sito in Firenze.

N. 780. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze, viene autorizzata ad acquistare dalla Ditta Costruzioni Edili Mazzi Lorenzo il fabbricato in costruzione sito in Firenze, via Donizetti, 8, al prezzo di L. 66.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 29 aprile 1956, n. 492, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1956 (atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 11) col quale venne riconosciuta, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la personalità giuridica dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » ed approvato il relativo statuto;

Considerato che il Consiglio del citato Istituto si è dimostrato non più in grado di svolgere le sue funzioni, in quanto, non essendo stato raggiunto, in ripetute volte, il numero legale, le riunioni di tale organo non sono state riconosciute valide;

Considerato che le circostanze suesposte hanno messo in crisi l'Istituto in parola sia per la mancata approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi sia per la impossibilità di procedere al rinnovo degli organi elettivi;

Considerato che lo statuto vigente si è rivelato inidoneo soprattutto laddove prevede un quorum dei componenti del Consiglio per la validità delle deliberazioni, mentre normalmente in seconda convocazione si prescinde da qualsiasi numero legale;

Tenuto conto che il direttore dell'Istituto predetto, a seguito delle varie difficoltà verificatesi, si è sentito costretto a rassegnare le dimissioni;

Ritenuta l'opportunità di procedere allo scioglimento degli organi ordinari e di nominare presso il predetto Ente un commissario straordinario, nella persona del prof. Giovanni Zaccaria, consigliere e docente nello stesso Istituto, con tutte le competenze attribuite ai vari organi statutari;

Ritenuta inoltre l'opportunità di affidare al medesimo commissario straordinario, oltre l'incarico di provvedere al riassetto ed al potenziamento dell'Ente, anche quello di predisporre un nuovo schema di statuto, da approvarsi da chi di competenza;

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 207, che assicura all'Istituto « Alcide De Gasperi » un contributo ordinario a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che il predetto contributo statale implica il perseguimento di un fine di pubblico interesse;

Considerato che tale fine sarebbe frustrato dalla paralisi degli Organi statutari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto cessano dai rispettivi incarichi presso l'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » tutti gli organi previsti dallo statuto. Dalla stessa data e per il periodo di un anno è nominato commissario straordinario del predetto Istituto il prof. Giovanni Zaccaria, libero docente nella Università di Roma, con tutti i poteri attribuiti ai vari organi statutari e con l'incarico di predisporre con le modalità di cui in premessa, un nuovo schema di statuto, in sostituzione di quello vigente, al fine di provvedere ad un generale riordinamento dell'Istituto stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1965

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1965
Registro n. 54 *Pubblica istruzione, foglio n.* 226

(4845)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del cono panoramico sito in Bergamo a partire dalla via Baioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 novembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, un cono panoramico — a partire dall'asse della via Baioni — in Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bergamo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Migliavacca Alberto e Maria Luisa ed Irene;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo, comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè atta a salvaguardare la veduta della città Alta dal punto di vista che si ha lungo un tratto della via Baioni, dal quale si possono appunto godere le imponenti mura sotto l'antico convento di Sant'Agostino, le torri degli antichi edifici, le ville, in un quadro avente grande valore estetico, ambientato nel paesaggio dei colli di Bergamo Alta, e San Vigilio fino al campanile nel Seminario e alle mura della città Alta, comprendendo il caratteristico viale dei cipressi e la ricca vegetazione di vario genere;

Decreta:

Il cono panoramico sito nel territorio del comune di Bergamo, con base sulla via Baioni, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497; ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale cono è delimitato nel modo seguente: ad una distanza di 34 metri dal punto d'incrocio delle mezzarie delle vie N. Sauro e Lazzaretto, lungo l'asse di via Baioni si viene a determinare il punto *A*. Da detto punto per 60 metri verso nord-ovest, lungo detto asse, si viene a determinare il punto *B* (*A* - *B* è base del cono). L'apertura del cono ha una linea che congiunge il punto *A* con la punta estrema della tenaglia dei bastioni di Sant'Agostino, mentre, l'altro lato, corrisponde alla congiungente del punto *B* con la cupola della Chiesa del Seminario, in modo da non impedire la veduta del piede delle mura della città alta e delle colline circostanti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 aprile 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 - Adunanza del 29 novembre 1963

BERGAMO: Cono panoramico.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Ravvisata la necessità di salvaguardare la veduta della città Alta dal punto di vista che si ha lungo un tratto di via Baioni da cui si possono godere le imponenti mura sotto l'antico convento di Sant'Agostino, le torri degli antichi edifici, le ville, in un quadro avente valore estetico, ambientato nel paesaggio dei colli di Bergamo Alta, e San Virgilio fino al campanile del Seminario e alle mura della città Alta, comprendendo il caratteristico viale di cipressi e la ricca vegetazione di vario genere;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, nn. 3-4;

Delibera

all'unanimità e consenziente il comune di Bergamo, di vincolare il cono panoramico delimitato come segue:

ad una distanza di 34 metri dal punto d'incrocio delle mezzarie delle vie Sauro e Lazzeretto, lungo l'asse di via Baioni si viene a determinare il punto *A*. Da detto punto per 60 metri verso nord-ovest, lungo detto asse, si viene a determinare il punto *B*. (*A-B* è base del cono). L'apertura del cono ha una linea che congiunge il punto *A* con la punta estrema della tenaglia dei bastioni di Sant'Agostino, mentre, l'altro lato, corrisponde alla congiungente del punto *B* con la cupola della Chiesa del Seminario, in modo da non impedire la veduta del piede delle mura della città Alta e delle colline circostanti.

(*Omissis*).

(4604)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1965.

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 1° aprile 1964, del comune di Gioiosa Ionica;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Reggio Calabria approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede di pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Gioiosa Ionica un nuovo edificio da destinare a sede di pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede di pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perillo e Ferdinando Longo, il comune di Gioiosa Ionica è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 33.600.000 (trentatremilionisei-

centomila), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Gioiosa Ionica un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 3.254.000 (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 33.600.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Gioiosa Ionica, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1965
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 224. — GALLUCCI

(4577)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita a monte della Strada nazionale Summonte-Rotondi, in comune di Summonte (Avellino).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Avellino per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 19 giugno 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte della Strada nazionale Summonte-Rotondi, nel comune di Summonte (Avellino);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Summonte;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ubicata sulle falde della montagna di Montevergine, costituisce, con la sua vegetazione e il suo aspetto panoramico, un complesso di quadri naturali d'incomparabile bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Summonte (Avellino) a monte della Strada nazionale Summonte-Rotondi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona confina con i comuni di Ospedaletto d'Alpinolo, Mercogliano, Quadrelle, Pannarano, Pietrastornina e Sant'Angelo a Scala.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Avellino.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Summonte provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 giugno 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI - NAPOLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Avellino

Elenco degli immobili da sottoporre al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come da proposta della Commissione predetta (riunione del 19 giugno 1963).

SUMMONTE (Avellino). La zona a monte della Strada nazionale Summonte-Rotondi, confinante con i comuni di Ospedaletto d'Alpinolo, Mercugliano, Quadrelle, Sant'Angelo a Scala, Pietrastornina e Pannarano, come indicata nell'acclusa planimetria, viene sottoposta ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ubicata sulle falde della montagna di Montevergine, costituisce un complesso di bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

p. *Il presidente*: Riccardo PACINI

Il segretario: dott. Giovanni FESTA

(4567)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Castel Gandolfo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1965, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 213, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Castel Gandolfo (Roma) per la zona sottostante il piazzale Belvedere.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a' termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(4856)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 659 in data 25 giugno 1965, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1965 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'Istituto stesso, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1965.

(4702)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Monferrite F. Triammite » in sigla « M. F. Triammite »

L'esplosivo da mina denominato « Monferrite F. Triammite » (in sigla M. F. Triammite) fabbricato dalla Società esplosivi Monferrato nel proprio stabilimento di Murisengo (Alessandria), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria — con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4676)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di trasporti « La Rapida », con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1965, la Società cooperativa di trasporto « La Rapida », con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), costituita per rogito Gatta, in data 3 giugno 1956, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Scarimboli Celestino.

(4675)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 129

Corso dei cambi del 12 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,73	624,75	624,75	624,73	624,70	624,72	624,73	624,75	624,72	624,73
$ Can.	576,35	576 —	575,63	575,85	575,50	576,10	575,88	576,20	576,10	576,25
Fr. Sv.	144,27	144,17	144,18	144,22	144,19	144,23	144,20	144,25	144,23	144,20
Kr. D.	90,14	90,11	90,17	90,11	90,10	90,13	90,1275	90,15	90,13	90,13
Kr. N.	87,32	87,34	87,30	87,305	87,35	87,32	87,32	87,35	87,32	87,30
Kr. Sv.	120,72	120,81	120,75	120,81	120,80	170,72	120,795	120,75	120,72	120,72
Fol.	173,47	173,53	173,49	173,47	173,45	173,50	173,46	173,47	173,50	173,50
Fr. B.	12,58	12,59	12,5860	12,58625	12,58	12,58	12,588	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,50	127,49	127,50	127,475	127,50	127,50	127,475	127,50	127,50	127,50
Lst.	1743,41	1743 —	1743,50	1743,45	1743,25	1743,35	1743,45	1743,50	1743,35	1743,30
Dm. occ.	156,02	156,02	156,07	156,04	156,02	156,02	156,03	156,05	156,02	156,04
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,21	24,15	24,20	24,2125	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,745	21,88	21,74	21,7425	21,75	21,74	21,75

Media dei titoli del 12 luglio 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,85
Redimibile 3,50 % 1934	96,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,73
1 Dollaro canadese	575,865
1 Franco svizzero	144,21
1 Corona danese	90,119
1 Corona norvegese	87,312
1 Corona svedese	120,802
1 Fiorino olandese	173,465
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,475
1 Lira sterlina	1743,45
1 Marco germanico	156,035
1 Scellino austriaco	24,211
1 Escudo Port.	21,744

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Considerata l'urgenza di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tredici posti di vice segretario in prova, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, fra candidati forniti del diploma di ragioniere o di perito commerciale, di maturità classica, scientifica, di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnico-nautica sezione capitani.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937 n. 1542, art. 23 convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, numero 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto degislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2) e della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale - Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua o le lingue estere scelte, specificando altresì se intende sostenere anche la relativa prova scritta facoltativa; la lingua o le lingue scelte per la prova di stenografia.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere la prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio:

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante la prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

La Commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 15, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi; fino a punti 0,25 per ogni prova di stenografia di cui al successivo art. 15, superata con il punteggio anzidetto.

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 7 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei, all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria di merito, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, *in originale od in copia*. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 400.

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8.

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, del segretario della Procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'uffi-

cio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 6 del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8; ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *e*), nonché le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

n) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale di-

mostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindato del Comune di residenza;

q) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori: copia dello stato di servizio su carta bollata di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

s) per i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

t) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

u) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati vice segretario in prova, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica di ispettore generale, presidente;

due docenti di materie su cui vertono le prove d'esame, in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, membri;

due funzionari del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Alla Commissione verranno aggregati, in qualità di membri aggiunti, un professore insegnante per ciascuna delle lingue straniere di cui al successivo art. 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso ed un professore per la prova facoltativa di stenografia, qualora vi siano candidati che intendono sostenerla.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

prove scritte obbligatorie:

1) elementi di diritto pubblico;

2) elementi di diritto privato;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione con l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento giuridico od economico, dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca.

Prova facoltativa di stenografia in italiano e/o in inglese e/o in francese.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie, su:

1) principi fondamentali della ragioneria;

2) le disposizioni fondamentali della parte seconda del Codice della navigazione;

3) cenni sull'O.A.C.I. e sulla Convenzione di Chicago;

4) elementi di statistica;

5) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello stato (doveri, diritti, disciplina, ordinamento delle carriere);

6) cenni sull'ordinamento dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile del R.A.I. e dell'Aero Club d'Italia;

7) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento giuridico od economico, da almeno una lingua straniera scelta fra quelle precitate ed indicata nella domanda di ammissione, nonché in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1965
Registro n. 2 *Bilancio Trasporti* (*Isp Gen. Av. Civ.*), *foglio n.* 342. — PANDOLFO

ALLEGATO A

Schema della domanda di
ammissione su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio 1° *- Ufficio* 11 *- Personale -* ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . ., n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a tredici posti di vice segretario in prova, nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di presso l'Istituto di . . . il . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . in qualità dal al e che detto servizio è cessato a motivo di . .).

Per la prova obbligatoria orale di lingua straniera sceglie la lingua . . (chiede altresì di sostenerne anche la prova scritta facoltativa; chiede di sostenere la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue ., chiede di sostenere la prova facoltativa di stenografia in italiano e/o in inglese e/o in francese).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . .

Data . . . .

Firma .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(4053)

Costituzione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi riservati agli ufficiali dell'Aeronautica militare, indetti con decreto ministeriale 27 gennaio 1965.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'11 marzo 1965, con il quale sono stati indetti i concorsi riservati agli ufficiali dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 10 della citata legge n. 141;

Decreta:

Articolo unico.

Sono costituite le seguenti Commissioni esaminatrici per i concorsi banditi con il decreto ministeriale citato nelle premesse:

CARRIERA DIRETTIVA

1) *Ruolo del personale amministrativo*:

Presidente:
Breglia dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:
Santini gen. Felice, direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
Cucci dott. Alfonso, ispettore generale del ruolo del personale amministrativo;
Caruso dott. Angelo, ispettore generale del ruolo del personale amministrativo;
Garretto gen. B. A. Gustavo.

Segretario:
Patota dott. Sergio, consigliere di 1ª classe.

2) *Ruolo del personale tecnico, ruolo degli ispettori di volo, ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo*:

Presidente:
Breglia dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:
Santini gen. Felice, direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
Galante ten. gen. G.A.r.i. Nicola;
Giovannozzi gen. B. A. Massimo;
Cucci dott. Alfonso, ispettore generale del ruolo del personale amministrativo;

Segretario:
Patota dott. Sergio, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa, il cui importo presumibile è di L. 20.000, graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1965
Registro n. 2 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 367. — PANDOLFO

(4598)

MINISTERO DELL'INTERNO

Corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, istituito per l'anno accademico 1965-66

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1965-66 è istituito in Roma uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in regolari lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso i Comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di ottobre 1965 e termine nel mese di giugno 1966.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1966; che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1965-66; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali comparate; in scienze economiche-sociali e politiche; in economia e diritto della Sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 400 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle Prefetture di residenza entro il termine massimo del 31 agosto del corrente anno.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il diploma in originale o in copia legale, e il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1965-66 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza o la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 150 (centocinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita Commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'Amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso; le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarne sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del Consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio di L. 60.000 mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni o effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Roma, l'importo della borsa di studio è ridotta a L. 30.000.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 30.000.

Roma, addì 18 giugno 1965

p. Il Ministro: AMADEI

(4525)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1963, bandito con decreto n. 1461 del 28 marzo 1964;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. La Porta Filippo	punti	65,58	su 120
2. Melandri Biagio	»	64,13	»
3. Brighi Giancarlo	»	58,58	»
4. Lollini Francesco	»	57,42	»
5. Drei Jago	»	56,60	»
6. Carlotti Pietro	»	56,34	»
7. Valgimigli Umberto	»	51,50	»
8. Tazzari Roberto	»	51,17	»
9. Boni Bruno	»	51,00	»
10. Pompili Vinicio	»	50,95	»
11. Benini Daniele	»	49,08	»
12. Franzoni Antonio	»	47,55	»
13. Gamberi Ivanoe	»	46,64	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 28 giugno 1965

Il medico provinciale: FIORENTINO

(4763)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.